



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

RISOLUZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TELERISCALDAMENTO E PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AD ESSO CONNESSE PER IL PERIODO 04.03.2013 - 03.03.2043, SOTTOSCRITTO CON LE SOCIETA' S.M.E.AM S.R.L. E TESI S.R.L.

Nr. Progr.

487

Data

16/06/2023

Proposta

494

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 16/06/2023

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
RISOLUZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA E GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TELERISCALDAMENTO E PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AD ESSO CONNESSE PER IL PERIODO 04.03.2013 - 03.03.2043, SOTTOSCRITTO CON LE SOCIETA' S.M.E.AM S.R.L. E TESI S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Premesso che:

- tra questo Comune e la ditta TESI s.r.l. in data 13-5-2013 veniva stipulato un contratto a rogito del Segretario Generale del Comune rep. nr.3897, registrato a Legnano il 16-5-2013 al nr. 49, avente ad oggetto la gestione trentennale del servizio pubblico locale di teleriscaldamento e per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di teleriscaldamento del Comune di Busto Garolfo;
- Tale contratto veniva sottoscritto all'esito di una procedura concorsuale aperta indetta dal Comune al fine di affidare a terzi la gestione del servizio pubblico locale di teleriscaldamento e la progettazione, per la realizzazione delle opere di riqualificazione, del potenziamento della centrale cogenerativa e l'estensione della esistente rete con la successiva gestione dell'impianto;
- in data 1-10-2015 questo Comune e la citata ditta TESI s.r.l. , a modifica e integrazione dei patti regolatori dal predetto contratto, stipulavano apposita appendice contrattuale sempre a rogito del Segretario Generale del Comune di Busto Garolfo, repertorio nr. 3921, registrato a Legnano il 12.10.2015 n. 33 serie 1T;
- con deliberazione Consiliare nr. 25 del 27-4-2017 questo Comune approvava ulteriori modifiche agli interventi di realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento posti a carico del gestore con conseguente variazione del piano economico-finanziario precedentemente concordato tra le parti;
- con determinazione nr. 93 del 09/02/2018 dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare questo Comune autorizzava la ditta S.M.E.am s.r.l. a succedere alla ditta Tesi s.r.l. nella conduzione della gestione del servizio di teleriscaldamento con relativa assunzione a proprio carico di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi originariamente facenti capo alla citata ditta Tesi s.r.l.;
- In data 22 novembre 2018 la ditta S.M.E.A.M. e questo Comune sottoscrivevano il contratto di servizio per la fornitura e gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e la realizzazione delle opere ad esso connesse per il periodo 4/3/2013 al 3/3/2043 - la ditta Tesi s.r.l. assumeva il ruolo di impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.lgs nr. 50/2016 nella esecuzione del contratto in oggetto per effetto dell'avvalimento dei requisiti posseduti;

Dato atto

- che durante l'esecuzione del contratto questo Comune ha riscontrato una pluralità di inadempienze a carico del gestore attuale e della impresa ausiliaria;
- che trattasi di inadempienze inerenti diversi profili di esecuzione del contratto con particolare riferimento:
 - a) alla omessa esecuzione degli interventi di riqualificazioni nei tempi e nei modi indicati nell'offerta tecnico – economica di gara;
 - b) alla omessa riqualificazione degli impianti di fornitura calore nell'edificio comunale ERP di Via S. Remigio;
 - c) all'omesso versamento dei corrispettivi contrattualmente previsti;
 - d) alla sospensione / interruzione di pubblico servizio nonché alla rimozione di componenti delle pompe di calore presso la piscina comunale gestita da terzi concessionari;

e) altre inadempienze riferibili ad obblighi a carico del gestore previsti dall'art. 9 del contratto in premessa indicato;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 25.10.2022 è stato disposto l'avvio al procedimento di risoluzione, del contratto di servizio per la fornitura e gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e per la realizzazione delle opere ad esso connesse per il periodo 04.03.2013 – 03.03.2043;
- che con comunicazione del 26.10.2022, ns prot. 25248 a firma del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, veniva comunicato alle società TESI srl e S.M.E.am Srl, l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale in cui venivano comunicate le relative contestazioni;
- che le controdeduzioni pervenute al prot comunale n. 27637 del 24.11.2022 da parte dell'avvocato Alessandro Anderloni dello studio legale Anderloni di Milano nell'interesse delle società concessionarie di cui sopra non hanno consentito di superare le criticità contestate;

VISTO E RICHIAMATO

- Gli esiti del sopralluogo del 28/09/2022 finalizzato a accertare lo stato di conservazione delle apparecchiature presenti in Centrale Termica con particolare riferimento al loro effettivo funzionamento impiantistico;
- la perizia tecnica di parte riportante gli esiti della bollettazione energetica derivante dell'impianto di cogenerazione e teleriscaldamento;
- la relazione esplicativa a firma del Responsabile dell'Ufficio OOPP e Gestione del Patrimonio e del RUP – Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;
- la Relazione dell'Arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;
- la Relazione tecnica dell'Ing. Andrea Berti, consulente tecnico di parte del Comune anche per la verifica dell'effettivo assetto cogenerativo ad alto rendimento della Centrale di Cogenerazione;

VISTO E RICHIAMATO

- la proposta di risoluzione del contratto a firma del Responsabile Unico del Procedimento per grave inadempimento;
- la Delibera di Giunta Comunale n 90 del 30.05.2023 con oggetto:” *Preso d'atto del procedimento finalizzato alla risoluzione per inadempimento del contratto di servizio per la fornitura e gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e per la realizzazione delle opere ad esso connesse per il periodo 04.03.2013 – 03.03.2043*”;

RITENUTO

- condivisibile la proposta di risoluzione del contratto in quanto verificatesi le condizioni di una risoluzione di diritto del contratto oltre che per inadempimento, alla luce di quanto

espresso nei punti precedenti, nelle richiamate relazioni e nei richiamati atti di accertamento;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del Settore Istituzionale previste dal Decreto Sindacale n. 10 del 28.07.2022;

Visti e richiamati l'art 10 del contratto del 22 novembre 2018 e l'art 108 del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e comunque per grave inadempimento;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;

Vista la Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di bilancio 2023) con la quale viene stabilito il termine di approvazione del bilancio al 30.04.2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2023 con la quale si è provveduto a approvare il PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio 2023;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare risolto il rapporto contrattuale in essere con la Società S.M.E.am s.rl. con sede in via T. Campanella 16, 20157 Milano, e per quanto possa valere con la società Tesi s.r.l. di cui al contratto del 22 novembre 2018 (modificativo e integrativo del contratto del 13.5.2013 e del 1.10.2015) per l'esecuzione di interventi di fornitura e gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e per la realizzazione delle opere ad esso connesse per il periodo 04.03.2013 – 03.03.2043, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del contratto del 22 novembre 2018 e dell'art 108 del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e comunque per grave inadempimento;
3. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l'area di cantiere e di recuperare dalla ditta appaltatrice i danni subiti con incameramento delle polizze fidejussorie;
4. di riservarsi di quantificare gli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento della ditta appaltatrice;
5. di comunicare il presente provvedimento alle Società S.M.E.am s.rl. e Tesi s.r.l.;
6. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. di procedere alla pubblicazione secondo le forme e i termini di legge.

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- *Relazione esplicativa*
- *Relazione Arch. Fogagnolo*
- *Relazione tecnico incaricato*



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

Area Demanio e

Patrimonio Immobiliare

Responsabile di Area

Arch. Giuseppe Sanguedolce

Spett.e Giunta Comunale
sede

p.c. Egr. Segretario Comunale
Dott. Giacinto Sarnelli
sede

Oggetto: Contratto di servizio per la fornitura e gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e per la realizzazione delle opere ad esso connesse per il periodo 04.03.2013 – 03.03.2043.

Relazione esplicativa

Richiamato integralmente il contratto di servizio sottoscritto in data 13.05.2013 con la Società TESI Srl nonché successivo contratto di avvalimento del 23.01.2018 tra la società TESI Srl e S.M.Eam Srl, depositati agli atti, per la gestione del servizio in oggetto, richiamata la pregressa corrispondenza con le Società concessionarie, richiamate le precedenti contestazioni, considerato che ad oggi nulla è stato fatto per adempiere al contratto

Si propone la risoluzione del contratto in oggetto per i seguenti motivi costituenti tutti gravi violazioni agli impegni contrattuali assunti

1. Omessa esecuzione degli interventi di riqualificazioni nei tempi e nei modi indicati nell'offerta tecnico – economica di gara

“Si contesta la mancata esecuzione degli interventi di riqualificazione e di potenziamento della centrale di produzione dell'energia (sia per quanto riguarda la **sezione cogenerativa che per quanto riguarda la sezione di produzione semplice – caldaie**) di cui all'art. 4.1 e 4.2. del contratto del 13 maggio 2013 mai derogato e /o modificato dai successivi atti”.

Come constatato a seguito del sopralluogo congiunto del 28 settembre 2022 è emersa una situazione di grave incuria e degrado dei predetti impianti.

La Centrale di Cogenerazione al momento del sopralluogo risultava spenta e non in grado di essere messa in funzione. Si presentava in uno stato di conservazione fatiscente ad eccezione dei tratti di



tubazione a servizio della rete di teleriscaldamento. Tutte le apparecchiature risalgono al 1993, anno di costruzione della Centrale di Teleriscaldamento, ad eccezione del contatore di calore a servizio del recupero termico dal motore di cogenerazione la cui sostituzione deve essere ancora completata; da allora non è stato effettuato alcun intervento di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria di rilievo sulle apparecchiature principali (gruppo di cogenerazione, caldaia recupero).

Tutte le apparecchiature presenti nel locale contatore elettrico (trasformatore, arrivo Rete, sezionatori, quadro di parallelo, ecc.) risalgono al 1993, anno di costruzione della Centrale di Cogenerazione senza che risultino essere stati effettuati gli interventi promessi.

L'unico locale in funzione è quello della Centrale Termica all'interno del quale non sono stati riscontrati interventi significativi di riqualificazione.

E' pertanto evidente e si contesta come l'appaltatore abbia completamente disatteso l'impegno contrattuale alle realizzazioni di tali interventi indispensabili e necessari per raggiungere, da un lato, l'incremento di potenza promessa e, dall'altra, gli attesi risparmi in termini di riduzione dei consumi energetici."

OSSERVAZIONI: Nel confermare quanto sopra si ribadisce che, come evincesi anche dal verbale redatto dal tecnico incaricato sottoscritto dal rappresentante delle società TESI Srl e S.M.E.am Srl, la concessionaria non ha proceduto alla riqualificazione della centrale di teleriscaldamento che, nell'esito del sopralluogo effettuato in data 28.09.2022, è risultato essere in *"una stato di manutenzione pessimo con presenza di trafile di olio e depositi di sporcizia non compatibili con una macchina in grado di erogare un funzionamento regolare"*.

È risultato evidente che il cogeneratore non funziona da parecchio tempo e che non sono stati effettuati gli interventi di riqualificazione attesi in base agli accordi contrattuali intercorsi e di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'offerta economica presentata in sede di gara nonché all'art. 4.1 e 4.2 del Contratto sottoscritto in data 13.05.2013 mai derogato e/o modificato dai successivi atti. Inoltre sono venuti meno gli obblighi di cui ai punti 11) e 12) dell'art. 4 delle linee guida di intervento allegato al contratto per quanto concernenti in particolare il raggiungimento, nell'esercizio annuo, del rapporto tra energia termica cogenerata ed energia termica immessa in rete non inferiore a 0,70 a partire dalla data di avvio della sezione cogenerativa.

Gli interventi sul cogeneratore (compreso l'abbattimento degli NOX con la realizzazione di n 3 camini di esalazione fumi) che sono stati eseguiti ed autorizzati, sono estranei al contratto contestato e sono stati finanziati e/o posti a carico di questa A.C.

Lo stato di degrado è stato confermato dalla stessa società la quale ha dichiarato che *"effettivamente esso necessita di interventi di manutenzione straordinaria che tuttavia sono stati sospesi in ragione delle scelte tecniche operate dal concessionario che, data l'attuale conformazione e soprattutto estensione della rete, non rendono sostenibili spese di rimessa in servizio di detto cogeneratore."*

Le varie motivazioni addotte dalle società concessionarie non giustificano tali inadempienze sulla base degli accordi contrattuali sopra richiamati.



Restano fermi, comunque, gli accertamenti compiuti in esito al suddetto sopralluogo a seguito del quale è emersa una persistente situazione di incuria e degrado dei predetti impianti. Per tutte le inadempienze rilevate e contestate ci si riserva di quantificare, con separato atto, tutti i danni da porre a carico delle società concessionarie.

2. Omessa riqualificazione degli impianti di fornitura calore nell'edificio ERP di Via S. Remigio

Nessun intervento di riqualificazione degli impianti di fornitura del calore è stato eseguito nell'edificio comunale ERP di Via S. Remigio con grave violazione dell'art. 1 comma 3 del contratto del 22 novembre 2018, circostanza confermata e riconosciuta anche dalla stringata relazione inviata in ordine agli interventi eseguiti in forza della concessione.

Si fa presente che l'art. 1 comma 4 del contratto integrativo del 22.11.2018, prevedeva che trattavasi di intervento da realizzare a totale cura e spese della concessionaria e che dunque nessun contributo era dovuto da parte della A.C. Si evidenzia altresì che nessun progetto esecutivo sia stato mai proposto da parte delle società concessionarie, per l'approvazione da parte di questa A.C., la quale è stata costretta a provvedere direttamente con appositi finanziamenti, per un importo complessivo di euro 44.262,29 oltre IVA.

Per tale inadempienza si procederà, con separato atto, alla quantificazione ed al recupero di tali spese a cui sommare l'importo relativo agli interventi non ancora realizzati per una somma complessiva prevista dal Piano Economico pari ad euro 83.101,08 oltre IVA.

3. Omesso versamento dei corrispettivi previsti dall'art. 6

Non sono mai stati versati i corrispettivi di cui all'art. 6 del contratto del 22 novembre 2018, né quelli in misura variabile né quelli in misura fissa né risultano essere state ottemperate le richieste di trasmissione dei ricavi della vendita dell'energia (su cui parametrare il contributo variabile). L'inadempimento al predetto obbligo -più volte intimato- integra motivo di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.

Nel confermare la contestazione si acquisisce, come parte integrante e sostanziale della presente, la relazione a firma dell'arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, come parte integrante e sostanziale, che accerta tale inadempienza a decorrere dall'anno 2015.

L'inadempimento al predetto obbligo – il cui pagamento è stato più volte intimato – si ricorda che integra motivo di risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.

Qui di seguito si indicano gli importi riferiti a contributi e corrispettivi non pagati al Comune e maggiori costi fatturati per il calore come risultanti dalla citata relazione:

periodo di riferimento

Importo con IVA



Contributi non pagati 2017-2023	€ 51.240,00
Corrispettivi non pagati 2015 ad oggi	€ 56.812,96
Maggiori costi fatturati per fornitura calore	€ 245.541,14
TOTALE	€ 353.594,10

4. Sospensione / interruzione di pubblico servizio/ rimozione componenti pompe di calore

Lombardia Nuoto associazione che gestisce l'impianto natatorio del Comune ha denunciato che il giorno 7 ottobre 2022 non meglio identificati tecnici dell'impresa Tesi Srl (soggetto diverso dal concessionario e a nessun titolo legittimato a intervenire sugli impianti) si sono introdotti nelle sale macchine asportando componenti delle pompe di calore di proprietà comunale. Riferiscono inoltre che è stata illegittimamente interrotta l'erogazione del calore dal 7 ottobre e mai più ripristinata.

Tale circostanza integra la violazione degli articoli 11 e 22 della Convenzione ai sensi dei quali è comminata una sanzione di euro 50 per ogni ora di interruzione del servizio e essendosi protratta tale interruzione per oltre 72 ore si è integrata la grave inadempienza che giustifica l'avvio del presente procedimento di risoluzione contrattuale.

Resta non replicata la circostanza contestata relativamente alla asportazione di componenti delle pompe di calore di proprietà comunale dalla sala macchine che ha comportato il mancato utilizzo delle stesse da parte di questa A.C.

Relativamente alla fornitura di energia termica al complesso piscina in via Busto Arsizio si evidenzia che il contratto sottoscritto con la concessionaria Lombardia Nuoto S.S.D. (S.c.r.l.), per il quale è in essere un contenzioso tra le parti, non è mai stato inoltrato a questa A.C. per la verifica del rispetto di quanto previsto agli art. 14 e 15 del contratto di gestione.

5. Altre violazioni contrattuali costituenti obblighi a carico del Gestore in base al contratto 13 maggio 2013 tra i quali :

- **Art. 9.1.1.:** il Gestore non ha garantito la presenza in loco di una adeguata struttura organizzativa con personale dipendente (si è registrata la presenza peraltro solo su espressa chiamata non di personale dipendente di S.M.E. amSrl ma di soggetti riconducibili a altro soggetto (dipendente della Tesi srl));
- **Art. 9.1.2:** il Gestore non ha mai apportato alcun servizio pronto intervento 24 ore al giorno per 365 giorni;
- **Art. 9.1.3:** il Gestore non ha mai messo a disposizione un servizio pronto intervento entro 60 minuti dalla chiamata.

I predetti servizi avrebbero dovuto essere garantiti con personale dipendente che non risulta esistere.



.....

CONCLUSIONI: le contestazioni sollevate ai punti 1,2 e 3 integrano le fattispecie di cui all'art. 10 comma 1 lettere g), ed i) ovverosia l'inadempimento nei termini prescritti agli obblighi previsti all'articolo 6 del contratto di servizio del 22 novembre 2018 e l'ingiustificato ritardo protratto per più di 60 giorni consecutivi nel completamento di uno degli interventi da realizzare nei tempi previsti dall'offerta economica e richiamati nelle osservazioni relative al punto 1) di cui sopra.

In conseguenza di quanto osservato si propone la definitiva risoluzione del contratto in essere con le società TESI Srl e S.M.E.am Srl di cui all'oggetto così come integrato dall'atto sottoscritto in data 22 novembre 2018; le violazioni contestate integrano motivo di risoluzione di diritto e hanno effetto con la semplice comunicazione scritta al contraente inadempiente e senza alcun obbligo di indennizzo e/o di risarcimento alcuno da parte del Comune.

Per effetto della risoluzione contrattuale proposta dovranno essere escusse le garanzie fideiussorie e si dovranno trasferire al Comune tutti gli impianti il cui stato sarà verificato all'atto della consegna.

DANNI SUBITI DALL'AMMINISTRAZIONE

I danni subiti dall'Amministrazione sono plurimi e di varia natura, diretti e indiretti.

Per effetto del mancato pagamento dei corrispettivi contrattualmente dovuti i danni sono quelli indicati dalla relazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali qui allegata ammontanti a euro 108.052,96.

Il principale danno subito è quello conseguente al pagamento di un corrispettivo e di una formula contrattuale che pecca dell'inadempimento *ab origine*, ovverosia l'omessa riqualificazione della Centrale di Teleriscaldamento che all'esito del sopralluogo effettuato in data 28 settembre 2022 è risultato essere in *"uno stato di manutenzione pessimo con presenza di trafiletti di olio e depositi di sporizia non compatibili con una macchina in grado di erogare un funzionamento regolare"*. E' evidente che il cogeneratore non abbia mai funzionato per le finalità previste dal contratto in essere e che tale danno si possa quantificare in una somma non inferiore a euro 520.000,00 oltre IVA.

L'applicazione della formula contrattuale in difetto di efficientamento della centrale di riscaldamento ha condotto l'Amministrazione a corrispondere importi elevati senza mai usufruire dell'efficientamento energetico promesso e atteso. A tal fine si rinvia alla relazione tecnica a firma dell'ing. Berti evidenziante gli impatti sul contratto in corso. Ciò ha avuto ulteriori ripercussioni anche in termini di fiscalità dal momento che il Comune non ha potuto usufruire non solo dell'efficientamento energetico promesso e atteso, ma neppure dei risparmi fiscali connessi alla defiscalizzazione del gas impiegato in impianti di cogenerazione che avrebbero dovuto costituire il coefficiente "C" della tariffa monomia di cui all'art 14 del contratto.



A ciò si aggiunga che a una verifica del prezzo contrattuale applicato nei vari periodi di fatturazioni i parametri presi a riferimento sono risultati non corretti tanto da risultare corrispettivi versati in misura superiore al dovuto. Si rinvia a tal fine alla relazione dell'Ing. Berti e alla tabella aggiornata con il prezzo €/MWh del teleriscaldamento, calcolato con la medesima impostazione adottata fino ad oggi.

Per effetto dell'errata applicazione della fornitura di cui sopra e per i maggiori costi fatturati per la fornitura di calore è possibile quantificare tale danno in una somma complessiva pari ad € 245.541,14.

Poiché l'entità dei danni subiti è complessa e necessita per la sua esatta determinazione di una verifica puntuale ci riserviamo di produrre apposita perizia determinando tale danno sin da ora in una somma non inferiore a euro 1.000.000,00.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Arch. Giuseppe Sanguedolce

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
OOPP E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Ing. Marilina Roberto

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE IN CONFORMITÀ A QUANTO INDICATO DAL D.GLS 82/2005

Si allegano:

-Relazione dell'arch. Andrea Fogagnolo, Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

-Relazione del tecnico incaricato

RELAZIONE SULLA MODALITA' DI CALCOLO DEL PREZZO REVISIONATO DEL MWh DA TELERISCALDAMENTO

Facendo riferimento alle note di SMEAM sul calcolo del corrispettivo €/MWh, di seguito andiamo ad esplicitare la modalità di calcolo prevista dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Regolamento Utenti.

SMEAM sta calcolando il prezzo €/MWh del teleriscaldamento prendendo come pm il valore del gas pubblicato, nel medesimo periodo, da ARERA; questo non è conforme alle regole contrattuali.

Secondo i dettami contrattuali, invece, il prezzo del metano deve essere calcolato, per ogni trimestre (da ottobre 2022 per ogni mese) come variazione percentuale del medesimo prezzo relativo al periodo precedente, mantenendo, come riferimento sempre quello pubblicato da ARERA. E questo anche alla prima revisione avvenuta a gennaio 2018. Non sarebbe uniforme considerare il prezzo gas indicato da SMEAM come prezzo iniziale e raffrontarlo con i prezzi ARERA in tutti i periodi successivi: le variazioni percentuali sarebbero tutte falsate.

Premesso quanto sopra, risulta evidente che, considerare le quote fisse e trasporto del prezzo gas, risulterebbe del tutto ininfluyente ai fini della variazione percentuale dello stesso.

Passiamo adesso al dettaglio del calcolo €/MWh.

Il prezzo gas, pari a 0,737784, è quello indicato da ARERA per il mese di Marzo 2023. A questo prezzo devono essere aggiunte le accise pari a 0,186. Il totale risulta quindi 0,923784.

Per calcolare la variazione rispetto al periodo (mese) precedente, dobbiamo considerare il prezzo gas di ARERA relativo al mese di febbraio 2023, pari a 0,847915. Sommate le accise il prezzo del periodo febbraio 2023 è di 1,033925.

La variazione percentuale del prezzo gas, pubblicato da ARERA, è dunque di: 10,7%

Questa è la percentuale del mese di marzo da applicare al prezzo pm di febbraio (0,9218). Con ciò, il pm di marzo diviene 0,8236 secondo la seguente formula:

$$pm_{marzo} = pm_{febbraio} \times (1 - 10,7\%) = 0,8236$$

A sua volta il prezzo pm di febbraio è calcolato come variazione dello stesso prezzo relativo a gennaio. Questo metodo da applicarsi fino alla data dell'offerta del 2018.

Risulta evidente che non c'è stato nessun errore di battitura nell'indicazione dei prezzi: uno è quello pubblicato da ARERA e l'altro il risultato di una variazione percentuale rispetto al periodo precedente.

Infine, relativamente al fattore k, effettivamente questo deve essere rivalutato secondo variazione ISTAT.

Applicando il fattore k rivalutato ai valori già esposti, il prezzo €/MWh del teleriscaldamento per il mese di marzo, diviene

Parametro	Valore
k	1,116
a	1,05

Parametro	Valore
Pm	0,8236
pci	9,593
Eta	0,8
C	1

$$P_c = k \times A \times \frac{P_m}{pci \times eta} = 1,116 \times 1,05 \times \frac{0,8236}{9,593 \times 0,8} = 0,12575$$

Valore rettificato rispetto a quello precedentemente indicato in 0,12395 per effetto della revisione ISTAT sul fattore k.

Monica Villa



Berti Andrea

